

ALLEGATO 7



Regione Toscana

GIOVANI SI'



CONVENZIONE
per la realizzazione del Progetto cofinanziato dal Fondo di Sviluppo e
Coesione nell'ambito dell'Avviso pubblico per la presentazione di progetti
formativi di IeFP realizzati in sussidiarietà dagli Istituti Professionali
Annualità 2021-2022

approvato con D.D. n. del

Progetto

Codice progetto S.I. FSE:

Premessa:

Visti:

- Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), delle legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale contenuta nel Capo III;
- Vista la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) e in particolare dell'art. 1, commi 622, 624, 632 e successivo DM n. 139/2007 concernente l'obbligo d'istruzione;
- Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, del 30 giugno 2015, recante la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del D.Lgs 16 gennaio 2013. n. 13;
- Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale" siglato il 24 settembre 2015;
- Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la "Revisione dei percorsi

dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

- Visto il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2018, n. 427, di recepimento dell'Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018, Re. Atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;
- Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 28 ottobre 2004 tra il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi
- Visto il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 maggio 2018 di recepimento dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'8 marzo 2018, repertorio atti n. 64/CSR, riguardante i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale;
- Visto il Decreto Direttoriale n. 2/2020 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ripartisce e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse relative all'annualità 2019 per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto dovere nell'istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del Decreto Legislativo n. 226 del 17/10/2005;
- Visto il Decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 luglio 2020, n. 56, di recepimento dell'Accordo, Repertorio Atti n.155/CSR del 1 agosto 2019, tra il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- Visto l'Accordo, Repertorio Atti n.19/210/CR10/C9 del 18 dicembre 2019, fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- Vista l'Intesa in Conferenza Stato-Regioni del 10 settembre 2020 sullo schema di decreto ministeriale per la rimodulazione dell'Allegato 4 al Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 92 del 2018, concernente la tabella di correlazione tra le qualifiche e i diplomi di leFP e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'IP, resa necessaria dall'adozione, con l'Accordo Stato-Regioni del 1 agosto 2019, del nuovo Repertorio nazionale delle figure di leFP;
- Visto il Decreto del Ministro dell'istruzione del 7 gennaio 2021 di recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni, Repertorio Atti n. 156 del 10 settembre 2020, che integra la disciplina dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale di leFP e viceversa;
- Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 gennaio 2021 che recepisce le Linee guida di cui al decreto legislativo n. 13/2013, consentendo l'attivazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze;
- Vista la DGR n. 855 del 9/07/2020 che approva l'Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Toscana "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" e in particolare l'Allegato D che

prevede le risorse, per un totale di Euro 4.797.248,56, per i percorsi formativi di leFP realizzati dagli Istituti Professionali e dagli organismi formativi;

- Vista la Delibera CIPE 40 approvata nella seduta del 28/07/2020 che dispone la riprogrammazione di 14 milioni di risorse FSC ex art. 44 del DL 34/2019 e l'assegnazione alla Regione Toscana di 250,7 milioni di FSC aggiuntivo 2014/2020;
- Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 1294 del 18/09/2020 avente ad oggetto "Nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC (art. 44 DL 34/2019 e s.m.i.) - modello di gestione";
- Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 1381 del 09/11/2020 avente ad oggetto "Anticipazione gestione nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC" e in particolare l'allegato A;
- la Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro";
- il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e smi;
- la Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);
- il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017;
- la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021 approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 78 del 22 Dicembre 2020 e la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 22 del 24/02/2021 "Integrazione alla Nota di aggiornamento al DEFR 2020-21" nella quale è descritto il Progetto regionale 12 "Successo scolastico e formativo" che prevede la realizzazione dei percorsi leFP;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 894 del 7 agosto 2017 che approva il disciplinare del "Sistema Regionale di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accREDITamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica, in attuazione dell'art. 70 del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002" e smi così come modificata con DGR n. 483 del 04/05/2021;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 951 del 27 luglio 2020 che approva le Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020;
- la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 19.12.2016, come da ultimo modificata dalla Decisione di Giunta n. 2 del 06.04.2021, che approva il Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE 2014-2020 e che, in particolare, attraverso le procedure previste per la selezione e la gestione delle operazioni, adotta misure antifrode come previsto dall'art. 125 § 4 del Reg (UE) 1303/2013;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 29/07/2019 e smi avente per oggetto "Approvazione del "Disciplinare per l'attuazione del Sistema Regionale delle Competenze" previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1632 del 21/12/2020 che approva il "Piano regionale dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2021/22" e in particolare l'Allegato J "Approvazione Piano Territoriale – leFP - anno scolastico 2021/22";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 603 del 31 maggio 2021 che approva l' "Accordo tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e la Regione Toscana per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali (IP) della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61";
- la Decisione della Giunta regionale n. 4 del 07 luglio 2014 avente ad oggetto "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";
- la Decisione di Giunta Regionale n. 3 del 25/01/2021 con la quale è stato approvato il cronoprogramma 2021-23 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari,;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 11/01/2021 con cui viene approvato il

Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023;

- la Deliberazione di Giunta Regionale Giunta regionale n. 704 del 05 luglio 2021 che approva le “Linee generali per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ed elementi essenziali per l'apertura delle procedure di evidenza pubblica ai sensi della Decisione GR 4/2014 – Anni 2021/2022”.

Considerato:

- che la Regione Toscana in virtù dell'art. 17 della L.R. 32/2002 svolge attività di formazione professionale secondo la modalità “in convenzione” di cui al punto a), comma 1, del medesimo articolo;
- che la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. del ha approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi di leFP realizzati in sussidiarietà dagli Istituti Professionali – Annualità 2021-2022;
- che l'Avviso è compatibile con il progetto “GiovaniSi”, progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani e co-finanziato dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC);
- che il Soggetto (C.F.), di seguito indicato anche come Soggetto attuatore, con sede in, nella persona di in qualità di legale rappresentante (con delega alla firma) nato a il, residente per la carica presso l'Ente di cui sopra, ha trasmesso il Progetto denominato di seguito denominato Progetto;
- che con il Decreto Dirigenziale n. del la Regione ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento;
- che con il Decreto Dirigenziale n. del, è stato ammesso a finanziamento il Progetto ed è stato altresì assunto impegno finanziario a favore del Soggetto attuatore;
- che lo schema tipo della presente convenzione è stato approvato con Decreto Dirigenziale n. del

Viste:

le disposizioni normative e regolamentari indicate in premessa e le "Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni" approvate dalla Regione con Delibera della Giunta Regionale n. 951 del 27/07/2020 e per analogia a valere sugli altri fondi nazionali e regionali erogati dalla Regione Toscana in tema di formazione;

TRA

la Regione Toscana (da ora in poi anche Regione), con sede in Firenze, Piazza Duomo n.10 - codice fiscale e partita I.V.A n. 01386030488, rappresentata da, dirigente del Settore, nato a il, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale in esecuzione della L.R. n. 1/2009 e del Decreto n. del è autorizzato a impegnare legalmente e formalmente l'Ente che rappresenta

E

il soggetto attuatore - (C.F.), con sede in, Codice di accreditamento n. verificato con esito positivo in data mediante consultazione del database regionale, nella persona di nato a il, il quale agisce e interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante (con delega alla firma) dello

stesso Soggetto attuatore

**Tutto ciò premesso, considerato e visto
si conviene quanto segue**

Art. 1 (Oggetto)

La presente Convenzione regola i rapporti tra la Regione ed il Beneficiario del cofinanziamento. La Regione concede al Soggetto attuatore un finanziamento per la realizzazione del Progetto alle condizioni e con i limiti di seguito specificati. Le attività devono svolgersi secondo quanto previsto nel Progetto approvato e nel rispetto dei piani finanziari conservati agli atti del Settore (fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente autorizzate nel rispetto della normativa prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 951 del 27/07/2020), competente per quanto concerne le fasi di gestione, rendicontazione, controllo e pagamento attinenti il Progetto stesso.

Art. 2 (Normativa di riferimento)

Il Soggetto attuatore cura l'organizzazione e la realizzazione del Progetto approvato, in coerenza con i contenuti e le modalità di attuazione in esso previste e nel pieno rispetto delle procedure e norme adottate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 951 del 27/07/2020 nonché della normativa indicata in premessa alla presente convenzione.

Art. 3 (Limiti temporali)

Il soggetto attuatore si impegna ad avviare le attività previste dal progetto approvato alla data di sottoscrizione della presente Convenzione (o alla data dell'eventuale autorizzazione all'avvio anticipato) e a terminarle entro la conclusione dell'anno scolastico e formativo 2023/2024 (31 agosto 2024).

Per quanto concerne l'ammissibilità delle spese, sono ammissibili le spese sostenute a partire dall'inizio dell'anno scolastico, ovvero dal 1° settembre 2021, ad eccezione delle spese per la progettazione che possono risalire fino alla data di pubblicazione dell'avviso.

Art. 4 (Rispetto degli adempimenti)

Il Soggetto attuatore si impegna, ad ogni effetto di legge, a rispettare gli adempimenti, in tutte le fasi di gestione, monitoraggio e rendicontazione, di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni normative e dai provvedimenti comunitari, nazionali e regionali citati in premessa dei quali, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta di conoscere i contenuti. Le gravi violazioni da parte del Soggetto attuatore della normativa comunitaria, nazionale e regionale possono costituire elemento sufficiente per la revoca del finanziamento, con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme già erogate.

Art. 5 (Impegni del soggetto attuatore)

Il Soggetto attuatore si impegna a:

- a) apporre nei materiali destinati alla comunicazione i contrassegni del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), della Repubblica Italiana e della Regione Toscana, nonché del progetto GiovaniSì;
- b) realizzare le attività in conformità a quanto previsto dal Progetto, fatte salve le modifiche previamente comunicate o autorizzate;
- c) comunicare all'Amministrazione, con almeno 30 giorni lavorativi di anticipo, l'avvio di

ciascuna attività con il calendario dettagliato e tutte le informazioni indicate nella DGR n. 951/2020 ed inserire il relativo dato nel Sistema Informativo regionale;

- d) provvedere a tutte le anticipazioni finanziarie necessarie per l'avvio e lo svolgimento delle attività di cui al progetto, al fine di consentire la corretta e regolare realizzazione dello stesso;
- e) mantenere la Regione Toscana del tutto estranea ai contratti stipulati a qualunque titolo con soggetti terzi, nonché tenere indenne la Regione stessa da qualunque pretesa al riguardo;
- f) gestire in proprio sia il Progetto sia i rapporti conseguenti alla sottoscrizione della Convenzione (per l'eventuale affidamento e/o delega a terzi si rimanda al par. b1 della DGR 951/2020);
- g) fornire agli allievi il calendario dettagliato delle attività formative con sede e recapiti, informandoli sull'organizzazione interna del corso e sugli obblighi derivanti dalla partecipazione o eventuale rinuncia alla frequenza;
- h) utilizzare la modulistica ed i registri attenendosi alle indicazioni fornite dal Settore, secondo gli standard regionali previsti. In particolare, il soggetto attuatore si impegna a riportare sui registri tutti gli elementi necessari all'identificazione del corso e alla corretta registrazione delle presenze, nonché ad assicurare la loro corretta tenuta, secondo quanto riportato nella DGR 951/2020 par A.8;
- i) fornire agli allievi il materiale di consumo occorrente per lo svolgimento delle attività di cui al Progetto e documentarne l'avvenuta consegna con moduli di ricevuta, che dovranno contenere la sintetica descrizione di quanto distribuito, sottoscritti dagli stessi allievi;
- j) garantire l'idoneità di strutture, impianti e attrezzature non comprese tra quelle accreditate, in caso di loro utilizzo, assumendone la completa responsabilità e trasmettendo apposita autocertificazione al Settore La medesima autocertificazione dovrà essere resa anche dalle aziende ospitanti stage formativi. Ogni eventuale successiva variazione delle sedi deve essere comunicata al Settore, con allegata l'autocertificazione relativa alle nuove strutture, impianti ed attrezzature. A richiesta del Settore o dell'Ispettorato del Lavoro, dovranno essere esibiti i nulla-osta, permessi e autorizzazioni a corredo dell'autocertificazione dell'idoneità della struttura, degli impianti e delle attrezzature o in alternativa perizie asseverate da professionisti abilitati, attestanti la sussistenza dei sopra richiamati requisiti di idoneità, nonché copia dei contratti che ne autorizzano l'uso. Il Soggetto attuatore è unico responsabile di qualsiasi danno o pregiudizio causato a terzi, derivante dalle sopra citate strutture, impianti e attrezzature;
- k) rispettare quanto stabilito dall'Avviso all'art. 9.C e dalla DGR 951/2020 al punto A.2.4 circa le modalità di trattamento dei materiali prodotti, a stampa o di e-learning (materiale FAD);
- l) in materia di personale impegnato nel Progetto e di partecipanti, il soggetto attuatore dovrà:
 - accertare che i partecipanti ai corsi siano in possesso dei requisiti soggettivi indicati nel Progetto approvato nonché di quelli previsti nell'Avviso pubblico;
 - non impegnare gli allievi durante la formazione in attività produttive o commerciali;
- m) garantire la corretta instaurazione, esecuzione e cessazione dei contratti d'opera e prestazione professionale nei confronti del personale a vario titolo impegnato nel Progetto e nella sua gestione ad ogni livello; ciò comprende l'impegno ad ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente normativa in ordine alla disciplina generale delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e degli incarichi a pubblici dipendenti. Il soggetto attuatore assolverà alle obbligazioni accessorie, anche a carattere fiscale, a propria esclusiva cura e responsabilità, sollevando in ogni caso la Regione Toscana da ogni domanda, ragione e/o pretesa comunque derivanti dalla non corretta instaurazione, gestione e cessazione di detti rapporti, ai quali la Regione Toscana rimane pertanto totalmente estranea;
- n) applicare al personale dipendente, con rapporto di lavoro subordinato, i contratti collettivi di categoria e stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa (INPS, INAIL e quant'altro per specifici casi), esonerando espressamente la Regione Toscana da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione

delle assicurazioni medesime;

- o) stipulare, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie, idonee assicurazioni finalizzate a garantire il risarcimento dei danni che, nell'espletamento del Progetto, dovessero derivare ai partecipanti e/o ai terzi (Responsabilità civile);
- p) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nella realizzazione del Progetto;
- q) mettere a disposizione il personale docente e non docente necessario per il raggiungimento degli obiettivi e lo svolgimento delle attività di cui al Progetto. I curricula del personale coinvolto nell'attuazione del progetto e oggetto di finanziamento con risorse FSC devono essere resi disponibile al Settore in sede di verifiche ispettive in itinere ed in sede di rendicontazione;
- r) articolare la propria struttura organizzativa, al fine di garantire un adeguato controllo interno delle attività e dei relativi costi, su livelli diversi che garantiscano trasparenza nell'affidamento degli incarichi e separatezza delle diverse funzioni. A maggior ragione tale separatezza deve essere, inoltre, garantita quando una stessa persona oltre a svolgere funzioni operative ricopre anche cariche sociali o svolge funzioni connesse all'appartenenza a organi direttivi e esecutivi del soggetto attuatore stesso;
- r) utilizzare il tasso forfettario del 40% dei costi diretti per il personale a copertura degli altri costi del progetto nel rispetto degli importi massimi indicati all'art. 5 dell'avviso;
- t) eseguire un'archiviazione ordinata della documentazione contabile e amministrativa inerente il Progetto con modalità finalizzate ad agevolare il controllo e in conformità alle istruzioni del Settore e conservare tale documentazione in base alle normative vigenti e per il periodo previsto dall'art. 2220 del Codice Civile;
- u) consentire ai funzionari autorizzati della Regione Toscana, nonché agli ispettori del lavoro, in qualsiasi momento, ogni verifica volta ad accertare la corretta realizzazione del Progetto, delle attività e dei correlati aspetti amministrativi e gestionali;
- v) comunicare tempestivamente al Settore le modifiche alla sede di svolgimento e/o al calendario delle attività;
- w) comunicare al Settore le variazioni che intende apportare al Progetto nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 951/2020, dando atto della non applicabilità dell'istituto del silenzio assenso in ordine alle comunicazioni oggetto di autorizzazione, secondo le casistiche previste al par. A.9 della stessa D.G.R. n. 951/2020;
- x) comunicare al Settore tutte le informazioni e i dati richiesti dal medesimo, al fine di predisporre una valutazione e un monitoraggio delle attività di cui al Progetto, con le modalità indicate dalla Regione stessa. E' fatto obbligo al soggetto attuatore di inserire i dati di monitoraggio fisico e finanziario sul Sistema Informativo regionale FSE (d'ora innanzi anche S.I.), secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa in materia. La corretta e tempestiva alimentazione del sistema informativo regionale da parte di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno per i dati di propria competenza e sulla base del relativo livello di operatività nei confronti del sistema informatizzato, è condizione indispensabile per le erogazioni finanziarie. Pertanto il mancato inserimento e aggiornamento dei dati nei tempi e con le modalità previste comporta il mancato riconoscimento delle relative spese, la sospensione dei pagamenti e nei casi più gravi la revoca del progetto;
- z) comunicare nei tempi previsti al Settore l'avvio delle attività, la loro conclusione e la conclusione del Progetto nonché fornire ogni eventuale chiarimento richiesto;
- aa) rimborsare, risarcire e in ogni caso tenere indenne la Regione Toscana, anche dopo la conclusione del Progetto, per il decennio successivo, da ogni azione, pretesa o richiesta sia amministrativa che giudiziaria, conseguente alla realizzazione del Progetto, che si manifesti anche successivamente alla conclusione del Progetto medesimo e/o che trovi il suo fondamento in fatti o circostanze connesse all'attuazione del Progetto. Il soggetto attuatore

deve impegnarsi, altresì, anche dopo la conclusione del Progetto, a rimborsare i pagamenti effettuati dalla Regione Toscana, anche in via provvisoria, di somme rivelatesi a un controllo in itinere o in sede di rendiconto, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente per carenza di adeguato riscontro probatorio documentale, maggiorati degli interessi legali previsti;

- ab) inviare alla Regione, per ciascun trimestre di riferimento, il format di autocertificazione generato direttamente dal sistema informativo regionale; tale autocertificazione deve essere prodotta anche dopo la conclusione delle azioni progettuali, secondo le scadenze previste, fino a quando il Progetto non sia stato formalmente chiuso dall'Amministrazione;
- ac) inoltrare all'Amministrazione competente, con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per lo svolgimento delle prove d'esame, la richiesta di istituzione della Commissione d'esame di cui all'articolo 66 decies del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002;
- ad) presentare il rendiconto entro 60 giorni dalla conclusione del progetto nel rispetto di quanto indicato nei parr. B.7-B.8 –B.9 della D.G.R. n. 951/2020, con le modalità richieste dal Settore

.....
Il soggetto attuatore si impegna, infine, ad adeguare le modalità di realizzazione delle attività formative e la loro durata secondo le indicazioni che potranno essere fornite dal Settore regionale competente nel caso del perdurare dell'emergenza epidemiologica covid-19.

Il Soggetto attuatore si impegna, in ogni caso, a rispettare e dare attuazione a quanto disposto nelle procedure di gestione degli interventi formativi approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 951 del 27/07/2020 e per quanto concerne ogni altro obbligo e/o adempimento non esplicitamente ricompreso o citato in questa convenzione.

Art. 6 (Entità e quantificazione del finanziamento)

La Regione eroga al Soggetto attuatore, per la realizzazione del Progetto un finanziamento complessivo di Euro (in lettere), corrispondente alla quota massima di finanziamento pubblico ammessa in base a quanto assegnato con il Decreto dirigenziale n.dela valere sull'Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi di leFP realizzati in sussidiarietà dagli Istituti Professionali – Annualità 2021-2022 di cui al Decreto Dirigenziale n. _____ del _____.

Art. 7 (Modalità di erogazione del finanziamento)

L'erogazione del finanziamento pubblico avviene secondo le modalità previste dalla DGR 951/2020 e dall'art. 13 dell'Avviso pubblico approvato con Decreto n. del di seguito riportate:

- I. anticipo di una quota pari al 40%, all'avvio del progetto ed in presenza della convenzione;
- II. successivi rimborsi fino al 90% del finanziamento pubblico, comprensivo della quota di cui al precedente punto I, sulla base dei dati finanziari inseriti in itinere nel Sistema Informativo FSE;
- III. saldo, a seguito di comunicazione di conclusione e presentazione da parte del soggetto del rendiconto/documentazione di chiusura e di relativo controllo da parte dell'Amministrazione competente.

Oppure nel caso in cui il soggetto attuatore abbia esercitato la facoltà di rinunciare all'anticipo:

- I. rimborsi fino al 90% del finanziamento pubblico, sulla base dei dati finanziari inseriti in itinere nel Sistema Informativo FSE;
- II. saldo, a seguito di comunicazione di conclusione e presentazione da parte del soggetto del rendiconto/documentazione di chiusura e di relativo controllo da parte dell'Amministrazione competente.

Per fine del percorso si intende la data di conclusione del progetto, comunicata dal soggetto attuatore con le modalità di cui alla DGR 951/2020, paragrafo A.16.

Art. 8 (Regime IVA)

Il Soggetto attuatore si impegna ad osservare la Circolare n. 20/E del 11 maggio 2015 dell'Agenzia delle Entrate, nella quale si chiarisce che la somme erogate per la gestione di attività formative secondo le disposizioni dell'art. 12 della Legge n. 241 del 1990 sono di natura sovventoria, riconducibili ad un mero trasferimento di denaro, e pertanto da considerarsi fuori campo Iva ai sensi dell'art. 2, comma 3 lettera a) del D.P.R. 633/72.

Art. 9 (Tracciabilità)

Il Soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010 s.m.i., dichiara che i dati identificativi del conto corrente bancario dedicato e utilizzato per la gestione dei movimenti finanziari relativi al Progetto sono i seguenti:

- Banca:
- Agenzia / Filiale:
- Intestatario del conto:
- Codice IBAN:

Il soggetto attuatore comunica altresì i dati anagrafici identificativi del soggetto (persona fisica) che sarà delegato ad operare sul conto corrente dedicato:

- Nome e Cognome:
- nata/o a il
- residente a;
- C.F.:
- operante su tale conto corrente dedicato in qualità di

Art.10 (Regime di proprietà dei prodotti)

Per quanto riguarda il regime di proprietà dei prodotti si fa riferimento alla DGR 951/2020 ed in particolare al par. A.2.4 della stessa.

Art. 11 (Rinuncia)

Qualora il Soggetto attuatore intenda rinunciare all'attuazione del Progetto, deve darne immediata e motivata comunicazione alla Regione, da trasmettere per posta certificata o tramite interfaccia web Ap@ci, provvedendo contestualmente alla restituzione dei finanziamenti eventualmente ricevuti, maggiorati degli interessi legali dovuti.

Art. 12 (Domicilio)

Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente convenzione e/o che comunque si rendessero necessarie per gli adempimenti di cui alla presente convenzione, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, il Soggetto attuatore elegge domicilio presso la sede legale indicata all'atto della presentazione della domanda di finanziamento. Eventuali variazioni del domicilio eletto, non preventivamente comunicate alla Regione per posta certificata o tramite interfaccia web Ap@ci, non saranno opponibili alla Regione anche se diversamente conosciute.

Art. 13 (Inosservanza degli impegni)

In caso di inosservanza degli impegni, principali ed accessori, convenzionali e legali, derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione e da quelli previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, la Regione –ai sensi del regolamento esecutivo della L.R. 32/2002 e della DGR 951/2020– diffiderà il soggetto attuatore affinché provveda alla eliminazione delle irregolarità constatate e, nei casi più gravi, potrà disporre la sospensione dell'attività e/o dei finanziamenti, indicando un termine per sanare l'irregolarità. Durante il periodo di sospensione, la Regione non riconosce i costi eventualmente sostenuti.

Decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida e nella comunicazione di sospensione di cui sopra, senza che il soggetto attuatore abbia provveduto all'eliminazione delle irregolarità contestate, la Regione revoca il finanziamento pubblico e il soggetto attuatore è obbligato alla restituzione dei finanziamenti ricevuti, maggiorati degli interessi legali maturati per il periodo di disponibilità da parte dello stesso delle somme incassate, calcolati secondo la normativa in vigore al momento di chiusura dell'operazione. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione, si fa riferimento al regolamento esecutivo della L.R. 32/2002 e alla DGR 951/2020.

Art. 14 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa alla presente convenzione, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 15 (Trattamento dati personali)

In ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento UE 2016/679 rispetto al trattamento di dati personali, i rapporti le Parti saranno regolati dal Data Protection Agreement tra Titolari Autonomi di cui all'Allegato A del Decreto Dirigenziale 7677/2019.

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo. Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

I dati personali oggetto del trattamento sono:

- a) tipologia dei dati personali: dati comuni;
- b) categorie degli interessati: rappresentanti legali, risorse umane (dipendenti e professionisti) impiegate nella realizzazione del progetto, allievi;
- c) tipologia del formato dei dati: testo (cartaceo e digitale).

Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Art. 16 (Esenzione di imposta)

La presente convenzione, redatta in formato elettronico con sottoscrizione digitale e conservata dal Soggetto attuatore e dalla Regione Toscana – Settore, è esente da qualsiasi tipo di imposta o tassa ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Firenze,

per REGIONE TOSCANA
Il Dirigente

per il Soggetto Attuatore
Il Legale Rappresentante